



**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Leonardo da Vinci”**  
Istituto Tecnico Economico “G. Agnelli” - Liceo “E. Ferrari”  
Sede Amm.va – Segreteria. Viale dei Mille n° 158 – 47042 Cesenateo (FC)  
Cod. Fisc.: 90028640408 – Distretto Scolastico n° 44 - FOIS00400D  
e-mail: fois00400d@istruzione.it – www.isiscesenatico.com  
**tel. 0547-675277 –fax.0547 – 672166**

## **REGOLAMENTO INTERNO D'ISTITUTO**

**Art.1-** La Scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione di conoscenze e competenze e lo sviluppo della coscienza critica; promuove la crescita umana, culturale, professionale, psicologica ed etica di coloro che vi operano e tende a realizzare i diritti della dignità personale, della democrazia, della socialità.

**Art.2-** La Scuola si impegna a qualificare le abilità sociali e professionali di Docenti, Personale A.T.A., Alunni in un clima di lavoro sereno e collaborativo. La Scuola richiede altresì, a chi vi opera, l’impegno ad un costante miglioramento delle proprie competenze e riconosce a tutte le componenti con pari dignità, pur nelle diverse competenze, il diritto ad esprimere le loro autonome opinioni e proposte partecipando alla comune costruzione del progetto formativo. La Scuola è un’istituzione educativa nel cui ambito ogni persona collabora alle comuni finalità nel rispetto reciproco, che si manifesta anche con la correttezza del comportamento e del linguaggio, l’impegno nel lavoro e nello studio, il buon uso di locali e attrezzature.

**Art.3-** La Scuola assicura agli utenti il diritto alle qualità del servizio ed alla conoscenza degli obiettivi, metodi e strumenti utilizzati per l’educazione e la formazione degli Alunni, secondo i principi della equità e trasparenza. La Scuola realizza il diritto all’apprendimento e riconosce agli Allievi il diritto a ricevere le opportune indicazioni per superare le difficoltà.

**Art.4-** La Scuola riconosce ad ogni Studente e Genitore il diritto a conoscere gli obiettivi della programmazione, i risultati della valutazione ed a prendere visione degli elaborati e della documentazione che lo riguarda. La valutazione, tempestiva e trasparente, è anche finalizzata ad attivare un processo di autovalutazione che conduca lo Studente ad individuare i suoi punti di forza e debolezza ed a migliorare il proprio rendimento: per questo le valutazioni delle verifiche scritte saranno riconsegnate agli studenti entro il termine massimo di quindici (15) giorni; inoltre, i Docenti avranno cura di evitare ulteriori prove scritte e interrogazioni orali sul medesimo argomento sino alla riconsegna delle verifiche precedenti.

**Art.5-** Sono Organi dell’Istituto:

- 1.il Dirigente scolastico, sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal Docente vicario, dal Docente collaboratore o da altro Docente da lui stesso designato;
- 2.il Collegio dei Docenti;
- 3.il Consiglio d’Istituto e la Giunta esecutiva;
- 4.i Consigli di classe;
- 5.il Comitato per la valutazione del servizio degli Insegnanti; 6 – L’Organo di Garanzia.

Il Dirigente Scolastico, sentito il DSGA, convoca l’assemblea del personale ATA per realizzare quanto previsto dal contratto di lavoro e dalle norme vigenti.

**Art.6-** La convocazione degli Organi collegiali è disposta con un congruo preavviso, di massima non inferiore a 5 giorni rispetto alla data della riunione, contiene gli argomenti da trattare ed è effettuata con lettera diretta ai singoli membri e mediante affissione all'albo di apposito avviso. Di ogni seduta viene redatto un verbale scritto, firmato dal Presidente e dal Segretario. Il verbale può essere scritto direttamente a mano o tramite computer su fogli incollati e vidimati dal Dirigente Scolastico su apposito registro a pagine numerate.

**Art.7-** Le funzioni e le competenze attribuite al Collegio dei Docenti sono quelle indicate dalla legge ed in particolare all'art. 4 del D.P.R. 31.05.1974 n. 416, che ne disciplina le modalità di funzionamento.

La convocazione è disposta dal Dirigente scolastico, che presiede il Collegio, oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei Docenti.

La convocazione, con indicazione contestuale degli argomenti all'ordine del giorno e fatti salvi i casi di particolare motivata urgenza, dovrà essere notificata agli interessati almeno 5 giorni prima della riunione, esclusi dal computo i giorni festivi.

**Art.8-** Il Consiglio di Istituto è l'organo di governo della Scuola per quanto riguarda l'organizzazione generale e le competenze di bilancio. Gli articoli 5 e 6 del D.P.R. 31.05.1974 n.416 e gli articoli 17 – 18 – 33 – 35 del Regolamento D.I.n.44 dell'1/2/01 ne fissano la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento.

Il Consiglio d'Istituto fissa annualmente i criteri di effettuazione dei viaggi di istruzione- visite guidate e uscite didattiche e le deleghe al Dirigente scolastico, sentito il Collegio dei Docenti.

Il Consiglio stabilisce i criteri per l'attività negoziale del Dirigente scolastico e le materie delegate alla decisione del Dirigente scolastico e/o della Giunta Esecutiva, al fine di uno snellimento dei lavori e di una maggiore tempestività ed efficacia delle decisioni.

Alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate e possono partecipare con diritto di parola, in qualità di esperti, persone interne o esterne alla Scuola, su iniziativa del Presidente della Giunta Esecutiva o richiesta del Consiglio.

Di norma presenza per gli argomenti di carattere finanziario il Direttore dei Servizi Amministrativi.

Non è ammesso pubblico quando sono in discussione argomenti concernenti persone.

La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri da parte del Provveditore agli Studi, è disposta dal Dirigente scolastico.

Nella prima seduta il Consiglio è presieduto dal Preside ed elegge, tra i rappresentanti dei Genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente.

L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.

Sono candidati tutti i Genitori membri del Consiglio.

Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso, su richiesta del Presidente della Giunta esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.

**Art.9-** La relazione annuale del Consiglio di Istituto, prevista dall'art. 6 del D.P.R. 31.05.1974 n. 416, è predisposta dalla Giunta Esecutiva ed è oggetto di approvazione in apposita seduta del Consiglio, da convocarsi entro il mese di ottobre, contestualmente all'esame della relazione del Dirigente scolastico. In caso di rinnovo del Consiglio, la relazione è approvata prima dell'insediamento del nuovo organo.

La relazione, firmata dal Presidente del Consiglio di Istituto e dal Presidente della Giunta Esecutiva, è inviata al Dirigente del Centro Servizi Amministrativi Provinciale, entro 15 giorni dalla data della sua approvazione.

**Art.10-** La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto avviene mediante affissione, in apposito albo di Istituto, della copia integrale del testo dei verbali delle riunioni, entro cinque giorni dall'approvazione.

Il Dirigente scolastico renderà note e curerà l'attuazione delle deliberazioni assunte. Copie dei verbali delle sedute del Consiglio devono essere esposte in entrambi gli Istituti.

I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'Ufficio di Segreteria dell'Istituto e sono esibiti al Personale scolastico e rappresentanti dei Genitori ed Allievi che ne facciano motivata richiesta al Direttore S.G.A. o al Dirigente scolastico.

Per ulteriori aspetti del funzionamento si rinvia al Regolamento del Consiglio di Istituto.

**Art.11-** La composizione e le attribuzioni della Giunta Esecutiva, eletta dal Consiglio di Istituto, sono indicate dall'art.6 del citato D.P.R. 416/74.

**Art.12-** I Consigli di classe sono costituiti a norma dell'art. 3 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416, che ne fissa anche le competenze. I Consigli sono composti da tutti i Docenti della classe, da due rappresentanti degli Studenti e due rappresentanti dei Genitori.

Uno dei Docenti svolge le funzioni di Coordinatore del Consiglio stesso.

Le competenze relative al coordinamento didattico e interdisciplinare, la designazione dei Commissari per gli Esami di Stato e la valutazione periodica e finale spettano al Consiglio con la sola presenza dei Docenti.

I Consigli si riuniscono, secondo le norme vigenti, sotto la Presidenza del Dirigente scolastico o di un Docente suo delegato, membro del Consiglio stesso. Uno dei componenti Docenti, designato dal Presidente, svolgerà le funzioni di Segretario, verbalizzando l'andamento e le risultanze della riunione.

La convocazione di ciascun Consiglio di classe è disposta dal Dirigente scolastico di propria iniziativa, o su motivata richiesta della maggioranza dei suoi membri (escluso dal computo il Dirigente scolastico stesso), con preavviso scritto di almeno 5 giorni, nel quale saranno indicati gli argomenti all'ordine del giorno e la durata prevista. Le sedute dei Consigli di classe hanno luogo, di norma in orario non coincidente con le ore di lezione.

Tranne nei casi in cui è prevista la sola presenza dei Docenti, alle riunioni del Consiglio di classe possono essere presenti, senza diritto di voto, tutti gli Studenti ed i Genitori della classe che possono anche prendere la parola su autorizzazione del Presidente.

Il voto è riservato ai membri di diritto ed eletti.

**Art.13-** Il Comitato per la valutazione, istituito ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 416/74, ha il compito di valutare il servizio dei Docenti su richiesta degli interessati o al termine dell'anno di prova o formazione per la conferma in ruolo.

**Art.14-** L'Organo di Garanzia dell'Istituto, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R.n. 235 del 21/11/2007, è costituito da un Genitore, da un Docente, da uno Studente, designati dal Consiglio d'Istituto e dal Dirigente scolastico che lo preside.

**Art.15-** Gli Organi dell'Istituto, nelle rispettive competenze, elaborano ed aggiornano il Piano dell'Offerta Formativa ed operano in modo coordinato ed efficiente per una sua efficace realizzazione.

**Art.16-** I Docenti e Personale A.T.A. possono riunirsi in assemblea anche in orario coincidente con le lezioni secondo quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione nazionale e decentrata, previa comunicazione scritta al Dirigente scolastico, nella quale saranno indicati gli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea può essere convocata dalle organizzazioni sindacali, dalle R.S.U. o da almeno 1/10 del personale interessato.

Il Dirigente scolastico autorizza l'uso di ambienti scolastici per riunioni al personale Docente e A.T.A., previa richiesta scritta da presentare almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. La richiesta deve contenere la data, l'ora e l'ordine del giorno

I Docenti che intendono svolgere attività integrative pomeridiane (corsi di sostegno, recupero, iniziative culturali e professionali, attività sportive ecc.), ne fanno richiesta scritta al Dirigente scolastico, specificando le motivazioni dell'intervento, gli Allievi destinatari, l'orario e la durata dell'attività.

La richiesta è connessa anche alla retribuzione dell'attività, una volta autorizzata.

I Docenti assumeranno il compito di sorveglianza sugli Allievi, previa autorizzazione dei Genitori.

**Art.17-** Le assemblee degli Studenti - d'Istituto o di classe - sono disciplinate dalle norme contenute negli artt. 42 - 43 e 44 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416.

Le assemblee studentesche nella Scuola costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della Scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli Studenti.

I rappresentanti degli Studenti nei Consigli di classe possono esprimere un Comitato Studentesco di Istituto.

E' consentito lo svolgimento di un'assemblea di Istituto al mese nel limite delle ore di lezione di una giornata. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni subordinatamente alla disponibilità dei locali.

Alle assemblee d'Istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli Studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto che può delegare il Dirigente scolastico.

A richiesta degli Studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

L'assemblea d'Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato Studentesco di Istituto o su richiesta del 10% degli Studenti.

In relazione al numero degli Alunni ed alla disponibilità dei locali l'assemblea d'Istituto può essere sostituita da assemblee di classi parallele o di corso.

E' consentito lo svolgimento di un'assemblea di classe al mese nel limite di due ore di lezione. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni subordinatamente alla disponibilità dei locali.

L'assemblea di classe è convocata su richiesta della maggioranza degli Studenti o dei due rappresentanti nel Consiglio di classe.

Lo Studente eletto Presidente dell'assemblea, sia in quella d'Istituto che in quella di classe, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.

All'assemblea di classe o di Istituto possono assistere, oltre al Dirigente scolastico od un suo delegato, gli Insegnanti della classe.

L'Insegnante dell'ora in cui si svolge l'assemblea è responsabile dell'andamento dell'assemblea e può interromperla, in caso di svolgimento non corretto.

In occasione dell'assemblea gli Alunni sono tenuti a partecipare o a rimanere nella loro aula non essendo consentito lasciare la Scuola o l'ambiente in cui si svolge l'assemblea.

**Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.**

Il Dirigente scolastico, o il suo Delegato, ha potere di intervento nelle assemblee di classe e d'Istituto e nel caso di violazione del Regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento può disporre l'interruzione.

La richiesta, nella quale saranno indicati gli argomenti all'ordine del giorno, dovrà essere presentata al Dirigente scolastico, di norma con un preavviso:

- a) di almeno tre giorni per le assemblee di Istituto o di corso;
- b) di almeno due giorni per le assemblee di classe.

La richiesta, per le assemblee di classe, deve essere controfirmata dai Docenti delle ore interessate per presa visione al fine di consentire una migliore programmazione dell'attività didattica.

Il Dirigente scolastico, o suo Delegato, vista la regolarità della richiesta, autorizza l'assemblea. Sarà cura dei richiedenti l'assemblea compilarne il verbale e trasmetterlo, anche tramite il Personale Ausiliario, al Dirigente scolastico, entro tre giorni.

Per iniziativa del Dirigente scolastico, allorché ne ravvisi l'esigenza, o su richiesta della maggioranza dei rappresentanti degli Studenti nel Consiglio d'Istituto o della maggioranza dei rappresentanti degli Studenti nei Consigli di Classe, possono essere effettuate, in orario coincidente con quello di lezione, fino ad un massimo di tre ore al mese, assemblee dei rappresentanti degli Studenti nei Consigli di classe e di Istituto.

La richiesta degli Studenti dovrà essere presentata al Dirigente scolastico almeno tre giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno e dello Studente maggiorenne che si assumerà la responsabilità di presiedere l'assemblea assicurandone il regolare svolgimento.

**Art.18-** Le assemblee dei Genitori possono essere di classe o di Istituto. Qualora le assemblee si svolgono nei locali della Scuola, la data, l'ora e l'ordine del giorno di ciascuna di esse devono essere concordate di volta in volta con il Dirigente scolastico, di norma, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

I rappresentanti dei Genitori nei Consigli di classe possono esprimere un Comitato dei Genitori dell'Istituto.

L'assemblea di classe è convocata su richiesta dei due rappresentanti dei Genitori nel Consiglio di Classe; L'assemblea d'Istituto è convocata su richiesta del Presidente dell'assemblea, ove sia eletto, o della maggioranza del Comitato dei Genitori o da un numero pari al 10% dei Genitori.

Il Dirigente scolastico autorizza la convocazione ed i Genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'Albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno.

L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni.

L'assemblea dei Genitori e il Comitato devono darsi un Regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio d'Istituto.

In relazione al numero dei partecipanti ed alla disponibilità dei locali, l'assemblea d'Istituto può articolarsi per classi parallele o corsi.

Alle assemblee di classe o d'Istituto possono partecipare con diritto di parola il Dirigente scolastico o suo Delegato e gli Insegnanti della classe o dell'Istituto.

**Art.19-** I diritti e doveri degli Insegnanti sono fissati dalla normativa vigente ed in particolare dal D.P.R. 416/74 e successive integrazioni e modifiche.

**Art.20-** Sono riservate alle componenti scolastiche spazi all'interno dell'Istituto, per l'affissione di avvisi o comunicati, purché recanti la data e la firma leggibile di coloro che li hanno redatti e che ne assumeranno la piena responsabilità civile e penale, a condizione non contengano espressioni nelle quali si possano configurare reati.

Il Dirigente scolastico o il suo Delegato sovrintende all'osservanza di quanto sopra stabilito apponendo il visto di autorizzazione all'affissione.

**Art.21-** Il Personale Docente dovrà trovarsi in aula almeno 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. L'ingresso degli Alunni e degli Insegnanti nelle rispettive aule, all'inizio della giornata di lezione, dovrà avvenire in modo ordinato e tempestivo.

**Art.22-** Il cambio d'ora dovrà avvenire con sollecitudine, affinché gli Alunni non rimangano senza sorveglianza.

Durante l'intervallo sarà assicurata la sorveglianza di ogni classe da parte del Docente in orario che, a porte aperte, sorveglierà anche la parte di corridoio prospiciente l'aula.

La sorveglianza e controllo dell'atrio, dei corridoi e delle zone di transito è competenza del Personale Ausiliario.

I Docenti autorizzeranno, di norma, le seguenti uscite degli Studenti dalle aule:

- 1 nessuna autorizzazione alla prima ora e nell'ora successiva alla ricreazione;
- 2 uscita di uno studente per volta nelle altre ore;
- 3 le sopra indicate disposizioni sono da applicare anche in occasione dei compiti in classe, evitando di far uscire contemporaneamente tutti gli Allievi che hanno terminato la prova.

**Art.23-** Il compito di accompagnamento e vigilanza degli Alunni durante gli spostamenti dalla sede scolastica alle palestre e viceversa è affidato di norma ai Docenti di Educazione fisica, al fine di rendere anche tali momenti una proficua occasione educativo-didattica. In casi di comprovata difficoltà, il compito di accompagnamento e vigilanza è affidato al Personale ausiliario o, in subordine ad altri Docenti a disposizione.

**Art.24-** L'uscita degli Allievi dall'Istituto al termine delle lezioni dovrà avvenire ordinatamente e con la vigilanza del Personale Docente in servizio nell'ultima ora di lezione. Gli Alunni attendono nella rispettiva aula il suono della campana del termine delle lezioni.

Gli Alunni non possono, durante l'orario di lezione (compresa la ricreazione) allontanarsi dall'Istituto se non accompagnati e per spostamenti autorizzati per attività didattiche, assemblee o riunioni convocate dal Dirigente scolastico.

Nel corso delle iniziative didattiche esterne all'Istituto, gli Alunni sono tenuti ad eseguire le prescrizioni del Docente accompagnatore e non possono allontanarsi senza sua autorizzazione.

Durante le ore di lezione, gli Alunni possono allontanarsi momentaneamente dalla classe solo se autorizzati dall'Insegnante o convocati dal Dirigente scolastico o suo Delegato.

L'Allievo che, durante le lezioni o l'intervallo, esca dall'Istituto senza autorizzazione commette grave infrazione disciplinare.

Gli Allievi, durante il cambio delle lezioni, sono tenuti a restare in aula, evitando comportamenti di disturbo alle altre classi.

Per le biciclette e i motocicli custoditi negli spazi esterni non è possibile alcuna forma di vigilanza; tutti sono invitati a custodirli con adeguata cura e con chiusure di sicurezza.

E' vietato parcheggiare qualsiasi tipo di veicolo nelle zone antistanti le uscite per motivi di sicurezza.

**Art. 25-** I viaggi d'istruzione e le uscite didattiche, devono essere sempre correlate alla programmazione dei Consigli di Classe.

I viaggi d'istruzione e le uscite didattiche di un'intera giornata richiedono sempre l'approvazione del Consiglio di Classe. Le uscite didattiche svolte invece in orario coincidente con quello delle lezioni non richiedono la preventiva approvazione del consiglio di Classe.

Tutte le proposte devono essere presentate da uno o più Docenti i quali, qualora lo ritengano opportuno, possono ascoltare le opinioni degli Studenti.

I Docenti che propongono l'iniziativa devono seguire, in collaborazione con la segreteria amministrativa, l'organizzazione dei viaggi d'istruzione e delle visite guidate.

Ogni classe può partecipare ad un solo viaggio di istruzione per anno scolastico, mentre è consentita la partecipazione a più uscite didattiche.

I Docenti possono, di norma, partecipare ad un solo viaggio d'istruzione. Resta fermo che il Dirigente Scolastico può, per motivi di maggiore efficienza e migliore organizzazione scolastica, concedere l'autorizzazione ai Docenti a partecipare a più viaggi d'istruzione.

Il personale A.T.A. può essere autorizzato dal Dirigente Scolastico a partecipare quale accompagnatore al viaggio d'istruzione, purché nel gruppo di accompagnatori vi sia almeno un Docente.

I viaggi d'istruzione sono autorizzati purché all'iniziativa partecipino almeno i due terzi degli Alunni della classe. Gli Studenti che non partecipano al viaggio d'istruzione sono tenuti alla regolare frequenza delle lezioni.

Per le uscite didattiche è obbligatoria la partecipazione di tutti gli Studenti, fatti salvi gli assenti della giornata.

Le assenze relative ai viaggi d'istruzione e alle uscite didattiche devono essere giustificate.

Per la durata dei viaggi d'istruzione si rinvia a quanto esplicitamente approvato dal Collegio dei Docenti .

Il Consiglio di Classe si riserva sempre la possibilità di valutare la partecipazione o meno ai viaggi e/o alle uscite didattiche per gli Allievi che hanno avuto provvedimenti disciplinari o il cui comportamento, risultante da elementi certi e precisi, giustifica la mancata partecipazione. In particolare e di norma non sono ammessi al viaggio d'istruzione gli Studenti che abbiano riportato al termine del primo quadrimestre una valutazione di condotta pari o inferiore a sette. Il numero degli Studenti non ammessi verrà sottratto dal computo del limite dei due terzi.

I Docenti accompagnatori sono fissati in numero di uno ogni 15 Allievi ed assumono la responsabilità di cui all'art. 2048 del C.C. ("culpa in vigilando"). Qualora il viaggio sia svolto da un solo gruppo di Allievi pari o inferiori a quindici allora è necessaria la presenza di almeno due Docenti. In caso di non disponibilità di uno degli accompagnatori, si ricorre al docente supplente; il docente designato come supplente è tenuto a motivare, per iscritto e, quando possibile, con anticipo, l'eventuale ritiro della disponibilità, per permettere le sostituzioni con congruo anticipo.

Ai sensi della C.M.291/92, art.11, c.3, è consentito l'accreditamento ad uno dei docenti accompagnatori di una somma in denaro per piccole spese impreviste o da regolarsi in contanti durante il viaggio. Il docente renderà conto di dette spese con la documentazione.

Lo Studente partecipante al viaggio d'istruzione o all'uscita didattica deve mantenere sempre un atteggiamento corretto che non sia da ostacolo o che non crei difficoltà alla realizzazione dell'iniziativa. Lo Studente deve altresì mantenere sempre un comportamento corretto e idoneo a non causare danni alla propria o altrui persona, danni alle proprie o altrui cose. Il rispetto delle persone, delle cose e delle abitudini dell'ambiente in cui ci si trova è indice di civiltà e premessa per un rapporto positivo con gli altri.

In nessun caso il Docente accompagnatore può essere chiamato a rispondere per danni causati dai partecipanti al viaggio d'istruzione o all'uscita didattica a sé o a terzi o a cose proprie o di terzi, qualora il verificarsi dell'evento dannoso sia da attribuire ad un comportamento intenzionale o inosservante delle regole stabilite.

I Genitori o chi ne fa le veci sono tenuti a comunicare ad uno dei Docenti accompagnatori eventuali situazioni di salute(diabete, allergie, assunzione di farmaci, ecc..) che richiedono particolari attenzioni o accorgimenti.

Al fine di consentire che il viaggio o l'uscita si svolga nel modo più sereno e gratificante possibile, gli accompagnatori, in caso di gravi inosservanze delle regole, valuteranno il diritto dello Studente alla prosecuzione del viaggio o dell'uscita potendo, dopo rapida comunicazione ai Genitori o a chi ne fa le veci, predisporre immediatamente il rientro. Tutti gli oneri derivanti dal rientro sono a carico dello Studente e nel caso di Allievo minorenne i Genitori o chi ne fa le veci provvede ad organizzare il rientro.

**Art.26-** In caso di assenze preventivate di Docenti, il Dirigente scolastico, verificata la disponibilità di Personale, può stabilire ingressi posticipati o uscite anticipate delle classi interessate, preavvertendo le Famiglie tramite gli Studenti; se manca la firma di ricevuta del genitore, lo studente minorenni sarà trattenuto a scuola e inserito in una classe parallela.

Il Dirigente scolastico, può, altresì, valutare, per le classi composte da Studenti maggiorenni, l'opportunità di uscita anticipata, anche senza preavviso ai Genitori, in caso di assenze improvvise dei Docenti delle ultime ore.

**Art.27-** La Comunicazione tra Scuola e Famiglie dei risultati e livelli di apprendimento raggiunti dagli Allievi avviene secondo le seguenti modalità:

1. comunicazione dei risultati degli scrutini trimestrali o quadrimestrali e degli scrutini finali;
2. comunicazioni "intermedie" (previste se è stata adottata la scansione per quadrimestri intorno alla metà del quadrimestre) sui livelli di apprendimento raggiunti in caso di divisione dell'anno scolastico in quadrimestri;
3. ricevimenti mattutini dei Genitori da parte dei Docenti in base ad un prospetto orario distribuito ad ogni Allievo;
4. un ricevimento generale pomeridiano per quadrimestre.

per realizzare il principio della trasparenza e far sì che la correzione delle prove scritte sia occasione di apprendimento, i Docenti, previa registrazione dei risultati, troveranno i modi più idonei per dare in visione le prove corrette agli Allievi ed anche alle Famiglie.

Studenti e Genitori potranno prendere visione degli originali o avere copia delle prove scritte rivolgendosi ai Docenti o, dopo n.10 giorni dalla consegna in classe, al Dirigente scolastico.

Studenti e Genitori sono tenuti a collaborare alla gestione degli elaborati scritti dati a casa, impegnandosi alla conservazione e restituzione entro cinque giorni;

Altro strumento di comunicazione è il libretto personale di ogni Allievo relativo ad assenze, ritardi, uscite anticipate la cui gestione è affidata ai Genitori o a chi ne fa le veci .

La Scuola informa periodicamente le Famiglie in merito alle assenze degli Allievi, anche per mezzo del registro elettronico consultabile attraverso la rete internet.

**Art.28-** La custodia delle aule speciali e dei laboratori è affidata dal Direttore dei Servizi Amministrativi a Docenti sub-consegnatari, in base all'art. 27 del Regolamento D.I.n.44 dell'1/2/01.

I Docenti hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente al Direttore dei Servizi Amministrativi disfunzioni o sottrazioni di apparecchiature e propongono le opportune modalità di funzionamento e fruizione.

**Art.29-** Le persone estranee alla Scuola possono entrare solo per accedere agli uffici o previa autorizzazione del Dirigente scolastico o del suo Delegato.

A) al fine di tutelare l'attività didattica e la sicurezza degli Allievi, è consentito l'ingresso nei locali della Scuola solo al Personale scolastico, agli Studenti iscritti ed ai Loro Genitori o a chi ne fa le veci;

B) i Genitori degli Allievi dell'Istituto sono autorizzati ad accedere agli ambienti dove si svolgono i colloqui con i Docenti mentre per comunicazioni con i Figli durante le ore di lezione sono tenuti a rivolgersi al Personale ausiliario;

C) gli ex Allievi che intendano parlare con Docenti o Studenti sono tenuti a fermarsi nell'Atrio della Scuola ed a rivolgersi al Personale ausiliario;

D) ogni altra Persona che sia nella necessità di parlare con il Personale Docente o A.T.A. è tenuta a fermarsi nell'Atrio della Scuola ed a rivolgersi al Personale ausiliario che informerà il Dirigente scolastico o il suo Delegato;



E) i Docenti o Esperti incaricati di svolgere attività integrative o complementari sono autorizzati a recarsi negli ambienti a tali attività destinati;

F) i rappresentanti delle Ditte fornitrici sono autorizzati ad accedere agli Uffici della Segreteria o ai punti di ristoro;

G) ogni altra richiesta di accedere ai locali della Scuola deve essere rivolta per l'autorizzazione al Dirigente scolastico o suo Delegato.

**Art.30-** Qualora, per accertati motivi, la Scuola risulti inagibile, il Dirigente scolastico (o Docente delegato) sospende le lezioni e decide il mancato ingresso o l'uscita anticipata degli Alunni anche senza preavviso alle Famiglie, senza responsabilità della Scuola per eventuali incidenti.

**Art.31-** La centralità dell'Alunno nel processo formativo si realizza nella più ampia partecipazione alla vita scolastica con autonome proposte o richieste, sia individuali che di classe.

I diritti e doveri dello Studente sono regolati dal D.P.R.n.249 del 24/6/98, dal D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 e dalle norme applicative di questo Regolamento.

**Art. 32-** In base a quanto prescritto dal D.P.R.249/98, dal D.P.R. n. 235 del21/11/2007 e dalle norme di questo regolamento, gli Studenti devono tenere, all'interno dell'Istituto ed in qualsiasi attività didattica (uscite didattiche/visite guidate/viaggi, attività sportive, attività culturali e professionali ecc.) un comportamento corretto.

**Art.33-** L'iscrizione alla Scuola comporta per gli Alunni l'obbligo della frequenza e la puntuale osservanza dell'orario delle lezioni se non impediti da giustificati motivi. Il rispetto della frequenza e dell'orario delle lezioni ha una notevole importanza didattica ed educativa.

I Genitori sono, pertanto, tenuti a giustificare i figli solo per reali impedimenti.

Dopo ogni assenza l'Alunno è riammesso a Scuola dal Docente solo se l'assenza è giustificata per iscritto da un Genitore o da chi ne fa le veci o dall'Alunno stesso se maggiorenne. Qualora il Docente ritenga che la giustificazione non sia regolare invia lo Studente dal Dirigente scolastico o suo delegato per gli opportuni accertamenti.

La mancata giustificazione dell'assenza decorsi tre giorni dal rientro a scuola, compreso quello del rientro, costituisce grave infrazione disciplinare.

L'apposizione di firma falsa del Genitore o altra alterazione del libretto costituisce infrazione disciplinare di particolare gravità.

Lo Studente in ritardo giustificato è ammesso a Scuola su decisione del Docente della corrispondente ora, a ciò delegato dal Dirigente scolastico.

Nel caso il Docente non ritenga giustificato il ritardo, rinvia lo Studente al Dirigente scolastico o suo Delegato per ulteriori accertamenti.

Lo Studente in ritardo senza documentazione viene ammesso a Scuola dal Docente con riserva, a condizione che regolarizzi l'entrata il giorno successivo.

In caso di ripetuto ritardo, lo Studente non viene ammesso in classe e inviato dal Dirigente scolastico o Collaboratore per provvedimenti.

Le entrate posticipate devono essere documentate (dichiarazione del medico ecc.) o certificate da una dichiarazione scritta dei Genitori o di chi ne fa le veci, anche per i maggiorenni.

In nessun caso sono consentite entrate posticipate oltre la seconda ora di lezione.

Le uscite anticipate devono essere giustificate direttamente da un Genitore o da chi ne fa le veci per gli Studenti minorenni. Per gli Studenti maggiorenni l'uscita anticipata è firmata dallo stesso Studente, ma deve essere accompagnata da una documentazione o certificazione dalla quale risulta che l'uscita anticipata è conosciuta ai Genitori o a chi ne fa le veci.

Gli Studenti minorenni possono uscire dall'Istituto solo se accompagnati da un Genitore o parente o altra persona a ciò appositamente autorizzata.

In caso di uscita per indisposizione, anche gli Allievi maggiorenni dovranno essere accompagnati da un Genitore o parente o altra persona appositamente autorizzata.

L'uscita anticipata degli allievi deve avvenire, salvo motivi di necessità ed urgenza, sempre al cambio dell'ora e non durante la lezione.

Per gli Studenti che superano le dieci entrate posticipate (ivi inclusi i ritardi) e/o uscite anticipate a quadrimestre viene disposta un'annotazione sul registro di classe. Gli Studenti sono inoltre inviati dal Dirigente scolastico o suo Delegato che, valutato il caso, potrà anche decidere di non ammettere lo Studente alle lezioni per l'intera giornata, affidandolo alla sorveglianza del Personale Scolastico.

In caso di assenza prolungata per motivi familiari, i Genitori o chi ne fa le veci devono presentare alla Scuola una dichiarazione preventiva relativa all'assenza, nella quale la Famiglia si assume la responsabilità dell'iniziativa che limita il diritto-dovere allo studio.

In caso di astensione collettiva degli Alunni dalle lezioni, i Genitori chiedono la riammissione a scuola dichiarando di essere a conoscenza del motivo dell'assenza. La riammissione verrà autorizzata dai Docenti della prima ora con riserva. Il Dirigente scolastico o il suo Delegato confermerà o meno, la riammissione, valutando l'opportunità di altri provvedimenti (annullamento del viaggio di istruzione, sospensione dell'intervallo durante la mattinata, ecc.) eventualmente sentiti gli Organi Collegiali.

Le assenze per manifestazioni studentesche sono una decisione autonoma degli Studenti, responsabili assieme alle Famiglie dell'iniziativa. Richiedono la giustificazione. In ogni caso è garantita ad ogni Studente la libertà di non adesione e permanenza a Scuola ed è quindi vietata ogni forma di intimidazione.

Le assenze superiori per motivi di salute superiori ai cinque giorni (si computano anche i giorni di festività) devono essere giustificate oltre che sul libretto anche con certificato medico. Ovvie ragioni di profilassi non consentono il rientro in classe senza certificato medico.

**Art.34-** Gli Alunni maggiorenni possono, previa autorizzazione del Dirigente scolastico, accedere all'Istituto anche fuori dell'orario di lezione per esercitazioni didattiche, attività culturali o riunioni studentesche.

Gli Studenti (solo maggiorenni) che intendano effettuare attività di studio nell'Istituto in orario pomeridiano, senza la presenza dei Docenti, fanno richiesta scritta al Dirigente scolastico, almeno il giorno prima.

E' assolutamente vietato agli Allievi l'utilizzo degli impianti sportivi della Scuola in assenza del Docente, sia durante l'orario mattutino delle lezioni che al di fuori di tale orario.

Per gli Alunni minorenni l'autorizzazione ad accedere all'Istituto al di fuori dell'orario delle lezioni è subordinata alla presenza di Docenti che assicurino la sorveglianza degli Allievi stessi.

Per evitare disagi agli Allievi è consentito l'ingresso nell'edificio scolastico anche prima dei cinque minuti antecedenti l'inizio delle lezioni; in questa fase gli Studenti sono affidati alla sorveglianza del Personale ausiliario dei vari piani che è tenuto alla massima diligenza in questa importante incombenza.

Gli Allievi sono tenuti a sostare nell'atrio di ogni Istituto fino alle 8,05 sotto la sorveglianza del Personale Ausiliario del piano terreno.

Dalle ore 8,05 potranno recarsi nelle rispettive aule, sotto la sorveglianza del Personale Ausiliario del piano fino alle ore 8,15, poi del Docente della prima ora.

Nei cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni gli Allievi sono affidati alla sorveglianza dei docenti della prima ora che, quindi, sono tenuti ad essere tempestivamente in aula per assolvere a tale compito.

Gli Studenti che si fermano in Istituto per attività pomeridiane sono tenuti a scendere e fermarsi nell'Atrio e ambienti adiacenti, sotto la sorveglianza del Personale ausiliario, fino all'arrivo del Docente responsabile dell'attività.

**Art.35-** Nei locali della Scuola è vietato fumare; chi fuma commette grave infrazione disciplinare ed è sottoposto alle sanzioni previste dalla legge.

In tutti i locali della Scuola (compreso il punto di ristoro) e per tutto il Personale Scolastico è vietato far uso di sostanze alcoliche, stupefacenti e nocive alla salute. L'uso di tali sostanze costituisce infrazione disciplinare di particolare gravità.

Il funzionamento dei punti di ristoro dei due Istituti deve essere coerente con le esigenze organizzative e formative dell'Istituzione scolastica. La permanenza nel punto di ristoro della Scuola è consentita solo per il tempo strettamente necessario e previa autorizzazione del Docente. Nell'intervallo gli allievi sono autorizzati a recarsi al punto di ristoro e ai servizi igienici, mantenendo ovunque un comportamento corretto.

Solo durante l'intervallo è consentito agli Studenti accedere ai seguenti spazi esterni agli edifici:  
ITC – ITER : terrazza sul mare;

Liceo Scientifico: area antistante l'ingresso.

**Art. 36-** E' fatto divieto assoluto di utilizzare il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione come formalmente codificato dal D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 e dal D.P.R. n. 235 del 21/11/2007.

La violazione di tale dovere costituisce grave infrazione disciplinare.

I telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici se introdotti a Scuola devono essere tenuti rigorosamente spenti e riposti nello zaino o nella borsa.

I Docenti sono quindi autorizzati a ritirare i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici utilizzati dagli studenti in violazione di quanto sopra e consegnarli al Dirigente scolastico o suo Delegato che provvederà a restituirli ai Genitori o a chi ne fa le veci.

Resta fermo che, anche durante lo svolgimento delle attività didattiche, eventuali esigenze di comunicazione tra Studenti e Famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, potranno essere sempre soddisfatte, previa autorizzazione del Docente, attraverso le apparecchiature disponibili della Scuola.

In ogni caso la Scuola non risponde di eventuali smarrimenti, danneggiamenti o furti di oggetti o strumenti non richiesti dall'attività didattica. Il non ritrovamento di oggetti di proprietà personale non potrà comportare responsabilità da parte della scuola. Si invita pertanto a non portare somme consistenti o oggetti di valore.

Il divieto di utilizzare telefoni cellulari durante lo svolgimento di attività di insegnamento – apprendimento, opera anche nei confronti del personale Docente, in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare all'interno della Comunità Scolastica le migliori condizioni per uno svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all'esigenza di offrire ai Discenti un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti.

Il divieto dell'utilizzo del telefono cellulare riguarda anche il Personale A.T.A. durante l'orario di servizio.

**Art. 37-** La manifestazione di comportamenti inadeguati quali il "bullismo", le ingiurie, le offese, ecc. nei confronti dei coetanei o degli adulti, è considerata infrazione disciplinare di particolare gravità.

E' fatto inoltre obbligo agli Studenti di presentarsi a Scuola con un abbigliamento adeguato, decoroso e rispettoso dell'Istituzione Scolastica.

**ART. 38-** Gli Studenti sono responsabili dell'ordine e della pulizia degli ambienti scolastici. E' vietato sporcare o scalfire pareti, danneggiare arredi, oggetti ed attrezzature scolastiche. I danni arrecati agli ambienti e/o alle attrezzature, arredi ed oggetti, saranno addebitati ai responsabili con provvedimento della Scuola e/o dell'Amministrazione Locale Periferica proprietaria. Tali atti sono considerati infrazioni disciplinari di particolare gravità.

Nel caso di responsabilità di un gruppo di Studenti, anche in assenza di individuazione della responsabilità dei singoli, al fine di evitare ogni comportamento di omertà, la Comunità Scolastica applica le stesse sanzioni nei confronti di tutti gli Studenti.

**Art.39-** Agli Studenti è concessa la possibilità di usufruire del prestito librario della Biblioteca d'Istituto. La durata massima del prestito è di 30 giorni e terminerà entro il mese di maggio, per consentire un adeguato controllo ed il rientro dei testi entro le vacanze estive.

Gli Allievi delle classi quinte potranno continuare ad usufruire del prestito per un tempo utile alla preparazione all'Esame di Stato.

La richiesta di Dizionari e Vocabolari in prestito giornaliero dovrà essere fatta dai Docenti e/o dagli Studenti presso il Personale Ausiliario sotto la Loro personale responsabilità.

Il Dirigente scolastico è delegato ad emanare ulteriori più precise disposizioni in base alle ravvisate esigenze organizzative.

**Art.40-** Il Giornale d'Istituto è un importante strumento di comunicazione tra le componenti della Scuola e di espressione della partecipazione e creatività degli Allievi dell'Istituto.

Il Giornale è unico per tutta la Scuola, pur con spazi che possono essere distinti per ciascun Istituto.

Il titolo del Giornale d'Istituto verrà deciso in sede redazionale. Sarà in formato A 4 e uscirà, in linea di massima, a cadenza bimestrale.

Il Giornale può contenere:

- 1 informazioni e commenti inerenti le iniziative ed i fatti principali dell'Istituto di Istruzione Superiore di Cesenatico, possibilmente con un equilibrio di spazi assegnati alle due Scuole che lo compongono;
- 2 "articoli" che siano frutto della creatività dei redattori e collaboratori;
- 3 articoli sulla realtà sociale, economica, culturale ecc. del territorio in cui la Scuola opera;
- 4 articoli su temi di carattere generale e di interesse studentesco.

Il Giornale non può contenere:

- offese alle persone o al loro operato o espressioni denigratorie;
- offese alla sensibilità ed al comune senso morale;
- volgarità o strumentalizzazioni ideologiche.

Il Giornale nasce dal lavoro di una Redazione composta da alcuni studenti (di norma da 4 a 10) coordinati da un docente con funzione obiettivo appartenente all'area 3 o che si coordina con la funzione strumentale, che sovrintende al Giornale e, su delega del Dirigente scolastico, assicura che sia conforme ai criteri sopra esposti.

Il Giornale è di norma costituito da articoli degli Allievi dell'Istituto ma può contenere alcuni contributi significativi anche di Allievi di altre Scuole.

Ciascun componente dell'Istituto può presentare contributi al Giornale. L'autore è responsabile delle opinioni espresse.

La Redazione accetta solo articoli firmati e può apportare modifiche tecniche, in accordo con gli autori.

**Art. 41-** Regolamento di Disciplina ( D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 e D.P.R. n. 235 del 21/11/2007)

Sono considerate lievi infrazioni disciplinari:

- l'interruzione episodica delle lezioni;
- la presa di parola in mancanza del permesso da parte del Docente;
- la dimenticanza occasionale dei materiali didattici;
- il mancato rispetto delle norme di cortesia e urbanità;
- l'occasionale ingresso in ritardo in aula;
- ogni altra condotta emendabile non compresa tra le infrazioni gravi o di particolare gravità.

Sono considerate gravi infrazioni disciplinari:

- le offese verbali;
- l'uso di espressioni gravi o sconvenienti;
- l'uso del telefono cellulare durante la lezione;
- i comportamenti che recano disturbo alle altre classi;
- il mancato rispetto delle norme di sicurezza;
- la mancata giustificazione delle assenze decorsi tre giorni dal rientro a Scuola, compreso il giorno del rientro;
- le condotte che mettono in pericolo l'incolumità altrui;
- la reiterata mancanza dei materiali didattici;
- il reiterato ingresso in ritardo in aula;
- l'allontanamento dalla classe senza il permesso del Docente, anche durante il cambio dell'ora di lezione;
- il mancato rispetto delle indicazioni del docente;
- la reiterata interruzione delle lezioni;
- la trasgressione delle norme contro il fumo;
- ogni altra condotta assimilabile a quelle di cui ai punti precedenti.

Sono considerate infrazioni di particolare gravità:

- i comportamenti che producono danno alle persone o alle cose;
- le condotte configuranti ipotesi di reato, in particolare tutti gli atti di violenza fisica, la falsificazione della firma e l'alterazione del libretto delle giustificazioni, la manomissione dei registri di classe e del docente;
- le espressioni di dileggio ed offesa di spiccata irriverenza o gravemente sconvenienti;
- ogni altra condotta assimilabile a quelle indicate nelle lettere precedenti.

**Art.42-** Sanzioni disciplinari (in base al D.P.R. n.249 del 24/6/98 e al D.P.R. n. 235 del21/11/2007):

a) richiamo verbale: è impartito dal Docente o dal Dirigente scolastico o suo Delegato per infrazione di lieve entità;

b) richiamo scritto: è impartito dal Docente o dal Dirigente scolastico o suo Delegato, anche su segnalazione di un Docente, per infrazione disciplinare lieve ma reiterata (tre volte) o per una grave infrazione disciplinare e consiste in un'annotazione su un apposito modulo nel quale l'alunno può esprimere le proprie controdeduzioni e comunicazione al Genitore o a chi ne fa le veci.

Dal secondo richiamo scritto definitivo, l'Allievo è tenuto allo svolgimento di lavori utili alla Comunità Scolastica in ragione di tre ore per ogni richiamo a partire dal secondo;

c) allontanamento dalla Comunità Scolastica da un minimo di un giorno fino ad un massimo di quindici giorni, con annotazione sull'apposito modulo nel quale l'Allievo può esporre le proprie controdeduzioni e comunicazione al Genitore o a chi ne fa le veci. E' impartito dal Consiglio di Classe, anche su richiesta di un Docente, per infrazioni disciplinari lievi ma reiterate (quattro volte) o per infrazioni disciplinari gravi (almeno due) o per una sola infrazione di particolare gravità;

d) allontanamento dalla Comunità Scolastica per un periodo superiore ai quindici giorni, con annotazione sull'apposito modulo nel quale l'allievo può esporre le proprie controdeduzioni e comunicazione ai Genitori o a chi ne fa le veci. E' impartito dal Consiglio d'Istituto, per infrazioni di particolare gravità che violino la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. La durata dell'allontanamento è stabilita dal Consiglio d'Istituto ed è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo;

e) allontanamento dalla Comunità Scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione agli esami di Stato conclusivi del corso di studi, con annotazione sull'apposito modulo nel quale l'allievo può esporre le proprie controdeduzioni e comunicazione ai Genitori o a chi ne fa le veci. E' impartito dal Consiglio d'Istituto nei casi di recidiva di atti di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella Comunità Scolastica. Nei casi meno gravi l'allontanamento è previsto fino al termine dell'anno scolastico.

f) attività riparatrici di danni e/o sanzioni pecuniarie a carico dei responsabili, anche come gruppo di Studenti, per danni arrecati agli ambienti, arredi o beni della Scuola. Sono impartite dal Dirigente scolastico, anche su segnalazione del Docente e sono commisurate al danno arrecato dal singolo o da un gruppo di Allievi. Resta fermo che, oltre al risarcimento del danno, qualora ne ricorrano i presupposti si applicano le sanzioni disciplinari sopra ricordate.

**Art.43-** Nei periodi di allontanamento inferiori o uguali a quindici giorni, il Coordinatore di classe, riceve lo Studente ed i Genitori o chi ne fa le veci per un colloquio diretto a preparare il rientro dell'Allievo nella Comunità Scolastica.

**Art.44-** Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, il Dirigente Scolastico in coordinamento con i Genitori o chi ne fa le veci, promuove un percorso educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro dello Studente nella Comunità Scolastica. Tale percorso, se necessario, può prevedere il ricorso ai servizi sociali e all'autorità giudiziaria.

**Art.45-** Allo Studente, su richiesta scritta, è sempre offerta la possibilità di sostituire le giornate di allontanamento con giornate in cui vengono svolti lavori socialmente utili.

**Art.46-** Le sanzioni disciplinari di cui all'art. 42 possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

**Art.47-** Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dai Genitori o chi ne fa le veci o dallo stesso Studente, sconsigliano il rientro nella Comunità Scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra Scuola.

**Art.48-** Contro le sanzioni disciplinari, di cui all'art. 42, è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla data di comunicazione dell'irrogazione della sanzione, all'Organo di Garanzia dell'Istituto. L'organo di garanzia è composto dal Dirigente Scolastico che lo presiede, da un Docente designato dal consiglio d'Istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori.

L'Organo di Garanzia, se ritiene fondato il ricorso, invita al riesame chi ha disposto il provvedimento e le parti alla conciliazione; in caso di permanente divergenza, l'Organo di garanzia decide entro dieci giorni.

**Art.49-** L'Organo di Garanzia decide, su richiesta degli Studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

**Art.50-** Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento alle norme vigenti. Al Regolamento potranno essere apportate, su deliberazione del Consiglio d'Istituto, aggiunte e modifiche sulla base di motivate proposte fatte da persone, componenti e Organi della Scuola.

Il presente Regolamento è stato approvato nella seduta del 17 febbraio 2016.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Giovanni Maria Ghidetti

Il Regolamento d'Istituto è integrato dai seguenti Regolamenti:

- ✓ Regolamento del Consiglio d'Istituto
- ✓ Regolamento del Collegio dei Docenti,
- ✓ Regolamento del Comitato per la valutazione del servizio dei Docenti, Regolamento dell'Assemblea del Personale A.T.A.,
- ✓ Regolamento dell'Assemblea Generale degli Studenti, Regolamento dell'Assemblea dei Genitori.